

## COMUNICATO STAMPA

### Borsa Italiana definisce gli schemi di comunicato *price-sensitive*

#### Una standardizzazione per favorire maggiore chiarezza, completezza ed efficienza dell'informativa al mercato da parte delle società quotate

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana ha recentemente approvato alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati che definiscono il contenuto minimo dei comunicati *price sensitive* emessi dalle società quotate<sup>1</sup> e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti rilevanti.

Le modifiche, approvate dalla Consob, entreranno in vigore il 1° febbraio 2005.

L'iniziativa, frutto di un confronto che ha coinvolto le Autorità e le Associazioni di categoria, vuole soddisfare un'esigenza di standardizzazione dei comunicati *price sensitive* per una maggiore chiarezza, completezza ed efficienza dell'informativa societaria al mercato.

Sono state fissate modalità di rappresentazione uniformi per accrescere la fruibilità e la comparabilità nel tempo dell'informazione continua senza alcun aggravio degli obblighi informativi posti a carico degli emittenti dalla legge e dai regolamenti.

A partire dal 1° febbraio 2005 ogni tipologia di comunicato *price sensitive* dovrà essere articolata in un titolo, un sommario, un testo e i contatti societari.

Il **titolo** contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento. Nel caso in cui il comunicato sia inviato attraverso il Network Information System (NIS), il titolo viene anche inserito nella sezione "oggetto" del NIS.

Il **sommario** riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante. Potrà essere

---

<sup>1</sup> Gli emittenti ed i soggetti che li controllano sono tenuti ad adempiere gli obblighi di informazione su fatti rilevanti di cui all'articolo 114 del Testo Unico della Finanza utilizzando gli schemi previsti nelle Istruzioni. In particolare, per quanto riguarda i contenuti minimi dei comunicati, si tratta di informazioni che gli emittenti devono già fornire in osservanza della disciplina della *disclosure* su fatti rilevanti contenuta nel Testo Unico della Finanza e disposizioni attuative. Ai sensi dell'art. 66, commi 4 e 5 il comunicato deve contenere tutti gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre il comunicato deve contenere collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto.

Il **testo** riporta, in forma articolata, il contenuto della notizia secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Se necessario per assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo dovrà essere organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo.

I **contatti societari** contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'eventuale sito internet della società.

E' stato inoltre definito il contenuto minimo dei comunicati<sup>2</sup> con riferimento alle più comuni tipologie di fatti rilevanti:

- l'approvazione dei dati contabili di periodo;
- l'approvazione dei rendiconti di gestione e delle relazioni semestrali da parte degli OICR quotati;
- il rilascio di giudizi della società di revisione;
- la diffusione di dati previsionali o obiettivi quantitativi;
- la dimissione e la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e di altri responsabili chiave;
- le operazioni di acquisizione o cessione;
- gli aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili;
- l'emissione di obbligazioni;
- le operazioni su azioni proprie;
- le operazioni di fusione/scissione.

La modifica si estende anche alle società del Mercato Expandi e del Nuovo Mercato.

Milano, 15 novembre 2004

---

<sup>2</sup> Vedi allegato

## ALLEGATO

<p style="text-align: center;"><b>MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AI REGOLAMENTI</b> <b>SCHEMI DI COMUNICATO PRICE-SENSITIVE</b></p>
--

### TITOLO IA.2 ISTRUZIONI

#### OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI

#### SEZIONE IA.2.17

#### SCHEMI DI COMUNICATO PRICE-SENSITIVE

##### Articolo 1

##### Criteri generali

1. I comunicati diffusi ai sensi degli articoli 114 del Testo Unico della Finanza e 66 e 68 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 (c.d. comunicati *price sensitive*) sono redatti in osservanza delle modalità di rappresentazione e, ove rientranti nelle fattispecie contemplate, dei contenuti minimi specificati negli articoli seguenti.

2. Resta rimessa agli emittenti la valutazione caso per caso dell'idoneità dei contenuti minimi e delle modalità di rappresentazione a soddisfare gli obblighi di informazione su fatti rilevanti previsti dal Testo Unico della Finanza e dai regolamenti Consob attuativi.

3. I comunicati devono essere integrati con le ulteriori informazioni eventualmente previste da disposizioni di legge, da Consob<sup>3</sup> e da altre autorità, nonché dal Regolamento e dalle Istruzioni.

##### Articolo 2

##### Modalità di rappresentazione dei comunicati

I comunicati *price sensitive* si compongono di:

- titolo;
- sommario;
- testo;
- contatti societari.

Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento. Nel caso in cui il comunicato sia inviato tramite NIS, il titolo viene anche inserito nella sezione "oggetto" del NIS.

Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante e può essere omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto.

---

<sup>3</sup> Per un quadro coordinato degli interventi operati da Consob in materia vedi Comunicazione n. DME/3019271 del 26 marzo 2003.

Il testo riporta in forma articolata il contenuto della notizia secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo.

I contatti societari contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'eventuale indirizzo internet della società.

### **Articolo 3**

#### **Contenuto minimo dei comunicati inerenti all'approvazione dei dati contabili di periodo**

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai comunicati *price sensitive* inerenti all'approvazione di dati contabili di periodo, nonché in quanto compatibili, ai comunicati *price sensitive* inerenti alla diffusione di dati contabili preconsuntivi.

Il sommario riassume i principali dati economico-finanziari contabili ed eventualmente extra-contabili, opportunamente raffrontati con i dati del corrispondente periodo precedente e, ove necessario per una comprensione più chiara, con l'indicazione della variazione percentuale intervenuta<sup>4</sup>. Nel caso di comunicati riguardanti l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, il sommario indica anche l'eventuale dividendo proposto.

Nel sommario sono riportati i dati consolidati<sup>5</sup>, con evidenza, in nota, delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel perimetro di consolidamento e l'effetto, in percentuale, della modifica del perimetro stesso.

Il testo del comunicato, con la chiara specificazione se si tratta di commento ai dati civilistici o consolidati, contiene almeno i seguenti elementi:

- l'indicazione dell'organo che ha approvato i dati oggetto di comunicazione al mercato;
- l'indicazione dei principali dati economico-finanziari contabili e extra-contabili, nonché agli altri dati utili al fine di valutare la situazione societaria, opportunamente commentati per quanto riguarda le ragioni delle variazioni più significative occorse rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, anche a seguito di modifiche intervenute nel perimetro di consolidamento, nei principi contabili o nei componenti non ordinari di reddito;
- la ripartizione del fatturato o valore della produzione<sup>6</sup> per aree di business e/o per area geografica, qualora necessario per una corretta valutazione della situazione societaria;
- l'evidenza dell'eventuale scostamento, se rilevante, dei dati approvati rispetto a dati preconsuntivi o previsionali ove precedentemente comunicati al mercato, con esplicitazione delle ragioni sottostanti tali variazioni; nel caso in cui la società si trovi ad avere in precedenza comunicato dati previsionali relativi a periodi successivi a quello consuntivato, è necessario chiarire se tali previsioni restano valide ovvero, in

---

<sup>4</sup> Per le società calcistiche, vedi anche Raccomandazione Consob n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002

<sup>5</sup> Nel caso in cui la società non sia tenuta alla predisposizione dei dati consolidati, dovranno essere riportati i dati civilistici.

<sup>6</sup> Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.

- caso contrario, indicare le variazioni in tali dati prospettici conseguenti all'approvazione dei dati contabili;
- le modifiche rilevanti intervenute nella posizione finanziaria netta<sup>7</sup> consolidata<sup>8</sup> e/o nella sua composizione rispetto al più recente dato fornito al mercato con indicazione analitica delle motivazioni sottostanti tali variazioni;
  - l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data di stacco cedola, la prevista data di messa in pagamento del dividendo, nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione;
  - un eventuale commento ai principali dati civilistici della società quotata, evidenziando quei fattori che non sono già illustrati nella sezione relativa alla situazione consolidata, se necessario per una corretta informazione al pubblico;
  - i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo e l'evoluzione prevedibile della gestione;
  - l'indicazione, nel caso di approvazione di dati infrannuali, di eventuali fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta;
  - nel caso in cui la società abbia emesso obbligazioni o ottenuto finanziamenti che prevedono il rispetto di *covenants* legati ai risultati di periodo, l'indicazione dell'eventuale mancato rispetto di tali parametri e delle possibili conseguenze.

Ad eccezione degli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa, nei comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale da parte dell'organo competente, la società riporta l'elenco dei prestiti obbligazionari rilevanti emessi dalla società o da sue controllate in scadenza nei diciotto mesi successivi alla chiusura del periodo di riferimento, nonché l'elenco delle obbligazioni rilevanti emesse nel corso del periodo di riferimento, precisando, per ciascuna emissione, l'ammontare in circolazione, la scadenza, nonché l'eventuale garanzia prestata dalla società o da sue controllate.

Ad integrazione di tali informazioni la società allega gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario<sup>9</sup> previsti dalla vigente normativa riferiti sia alla situazione civilistica che consolidata. Qualora la Relazione sulla gestione contenga schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario<sup>10</sup> completi e sufficientemente analitici, la società potrà in alternativa allegare detti prospetti.

Ad integrazione delle informazioni contenute nei comunicati relativi all'approvazione della relazione trimestrale, la società allega gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ove disponibili nella relazione trimestrale.

Per gli indicatori finanziari e/o per i risultati economici intermedi differenti da quelli previsti dalle disposizioni di legge, la società:

- specifica le modalità di calcolo, se utilizzati la prima volta;
- mantiene costanti nel tempo tali modalità di calcolo fintanto che tali indicatori/risultati siano utilizzati;
- qualora modifichi i criteri di calcolo, è tenuta ad illustrare i nuovi criteri e a fornire spiegazioni dei cambiamenti intervenuti.

---

<sup>7</sup> Vedi nota 4.

<sup>8</sup> Vedi nota 3.

<sup>9</sup> Vedi nota 4

<sup>10</sup> Vedi nota 4

#### **Articolo 4**

##### **Contenuto minimo dei comunicati relativi all'approvazione dei rendiconti di gestione e delle relazioni semestrali da parte degli OICR quotati (Non si applica alle società del Nuovo Mercato)**

Il testo del comunicato contiene almeno:

- l'indicazione dell'organo che approva i dati;
- il valore complessivo netto del Fondo e il valore unitario della quota;
- un confronto con i valori del periodo precedente, indicando le principali ragioni sottostanti la variazione;
- il risultato di gestione e le principali grandezze che hanno contribuito alla sua formazione;
- la destinazione del risultato e in particolare, se viene deliberata la distribuzione di proventi o rimborsi parziali, l'indicazione della data stacco e data di pagamento;
- i principali investimenti e disinvestimenti realizzati nel periodo in esame evidenziando, eventualmente, quelli effettuati ai sensi dell'art. 12-bis comma 4, D.M. 228/1999;
- l'ammontare della liquidità e l'indicazione delle modalità di impiego della liquidità ancora disponibile, con indicazione delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
- l'ammontare dei prestiti assunti (e, se difforni da quelle di mercato, le relative condizioni contrattuali), con l'indicazione della destinazione e delle variazioni intervenute nel periodo in esame;
- i fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo di riferimento.

Ad integrazione di tali informazioni, l'OICR allega la composizione del patrimonio, una tabella riepilogativa della situazione patrimoniale e di quella reddituale alla data di riferimento, se disponibili nel rendiconto di gestione e nella relazione semestrale.

#### **Articolo 5**

##### **Contenuto minimo dei comunicati relativi a giudizi della società di revisione**

Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* da diffondere al mercato a seguito del rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo o di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.

Il testo del comunicato contiene almeno:

- la notizia del giudizio fornito dalla società di revisione;
- la copia integrale della relazione della società di revisione.

#### **Articolo 6**

##### **Contenuto minimo dei comunicati contenenti dati previsionali o obiettivi quantitativi**

Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* inerenti a dati previsionali o obiettivi quantitativi.

Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:

- la precisazione che i dati prospettici siano vere e proprie previsioni o obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale;
- l'illustrazione delle principali ipotesi che hanno condotto alla formulazione dei dati prospettici con particolare riferimento alle ipotesi di crescita, ai tassi di cambio, alla situazione del mercato di riferimento, segnalando quelle che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo;
- le eventuali modifiche di precedenti stime comunicate al pubblico dalla società.

## **Articolo 7**

### **Contenuto minimo dei comunicati inerenti alla dimissione o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave**

Il presente articolo disciplina i comunicati *price sensitive* relativi alla dimissione o alla nomina di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave dell'azienda.

Il testo del comunicato relativo alle dimissioni contiene:

- le motivazioni delle dimissioni, se disponibili;
- nel caso dei componenti l'organo amministrativo, il ruolo e le caratteristiche del soggetto dimissionario in termini di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati interni;
- l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di dimissioni, se resa disponibile alla società.

Il testo del comunicato relativo alla nomina contiene:

- nel caso dei componenti l'organo amministrativo, il ruolo e le caratteristiche del soggetto in termini di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati interni: nel caso di nomina assembleare tali informazioni saranno diffuse al momento della loro determinazione;
- l'indicazione delle modalità per reperire il curriculum vitae o una sintesi del medesimo;
- l'eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla data di nomina, se resa disponibile alla società.

## **Articolo 8**

### **Contenuto minimo dei comunicati inerenti ad acquisizioni/cessioni**

Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti a operazioni di acquisizione o cessione di assets. Rientrano in tale articolo anche le operazioni di acquisizione/cessione realizzate attraverso il conferimento di beni con conseguente aumento di capitale riservato al conferimento.

Il testo del comunicato contiene almeno i seguenti elementi:

- la descrizione delle modalità, termini, finalità e tempistica dell'operazione, con particolare riferimento al valore della transazione e alle modalità di regolamento; nel caso di acquisizione realizzata mediante aumento di capitale al servizio del conferimento di beni, occorre precisare la data prevista per la convocazione dell'assemblea degli azionisti o, in caso di delega ex articolo 2443 c.c, dell'organo amministrativo;
- relativamente al valore della transazione, l'indicazione di eventuali contratti di accollo del debito o di cessione di crediti;
- la descrizione della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione di acquisizione/cessione con l'indicazione dei principali dati economico-finanziari relativi almeno all'ultimo esercizio della società e/o delle attività e passività oggetto dell'operazione;
- l'indicazione, ove significative, delle modalità di finanziamento dell'acquisizione ovvero delle forme di impiego del ricavato della cessione;
- le eventuali condizioni sospensive o risolutive rilevanti ai fini del perfezionamento dell'operazione;
- le eventuali opzioni *call/put* negoziate fra le parti se significative con indicazione dei termini economico-temporali delle stesse;

- l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio del conferimento;
- nel caso in cui la società abbia diffuso in precedenza dati previsionali ovvero obiettivi quantitativi, essa comunica se l'operazione incide sulle prospettive fornite al mercato, indicando le eventuali modifiche che interverranno in tali dati a seguito della transazione;
- nel caso in cui l'operazione sia conclusa con parte correlata, così come definita dalla comunicazione DEM/2064231 del 30.9.2002, l'indicazione della controparte dell'operazione e gli eventuali rapporti con la società oggetto dell'operazione; l'esistenza di valutazioni di esperti indipendenti; l'indicazione del ricorrere delle condizioni previste dall'art. 71-bis del Regolamento Emittenti Consob ai fini della applicazione del medesimo; ove nel comunicato non siano forniti gli elementi informativi previsti dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti Consob, precisazioni in merito alla presumibile tempistica per la messa a disposizione del documento informativo previsto dall'art. 71-bis.

Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

#### **Articolo 9**

#### **Contenuto minimo dei comunicati inerenti ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie<sup>11</sup>**

Il testo del comunicato inerente a operazioni di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzate alla raccolta di risorse finanziarie illustra almeno i seguenti elementi:

- termini, modalità e condizioni dell'operazione, nonché l'organo deliberante e la fase in cui si trova il processo deliberativo;
- le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
- il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;
- l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, le modalità e i termini dell'intervento;
- gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da azionisti rilevanti o da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, anche attraverso l'acquisto di diritti di opzione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato;
- l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
- l'eventuale esistenza di *covenants* dell'emissione obbligazionaria, con l'indicazione delle principali caratteristiche.

Qualora l'organo amministrativo convochi l'assemblea degli azionisti per l'attribuzione delle deleghe di cui agli artt. 2443 e 2420-ter c.c., nel comunicato deve essere specificato se l'organo amministrativo intenda dare immediato esercizio alla delega, precisando, ove noto, l'ammontare per il quale si intende dare esercizio della delega.

Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

---

<sup>11</sup> Si intende escludere operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservate al conferimento di beni.



## **Articolo 10**

### **Contenuto minimo dei comunicati inerenti all'emissione di obbligazioni**

Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati *price sensitive* inerenti all'emissione di obbligazioni.

Il testo del comunicato illustra:

- termini, modalità e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche all'andamento gestionale della società e del relativo gruppo;
- l'esistenza di eventuali garanzie presentate da società del gruppo o da terzi;
- i soggetti destinatari del collocamento dell'obbligazione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2412, comma 2 c.c.;
- l'intenzione da parte dell'emittente di richiedere la quotazione delle obbligazioni in un mercato regolamentato, precisando l'eventuale timing;
- l'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, nonché la modalità e i termini dell'intervento;
- l'eventuale intenzione di richiedere per l'emissione obbligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico;
- l'eventuale esistenza di covenants, con l'indicazione delle principali caratteristiche;
- gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da soggetti terzi circa l'intenzione di sottoscrivere le obbligazioni di nuova emissione, precisando l'entità dell'impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato.

Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

## **Articolo 11**

### **Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni su azioni proprie**

Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo propone all'Assemblea di deliberare in merito all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie.

Il testo del comunicato illustra almeno:

- le motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione delle azioni proprie;
- il numero massimo di azioni proprie acquistabili, ripartite per categoria;
- il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per l'operazione in oggetto;
- il periodo di validità dell'autorizzazione assembleare;
- le modalità per l'effettuazione dell'acquisto e l'indicazione del prezzo minimo e massimo di acquisto;
- ammontare, espresso anche in termini percentuali sul capitale sociale, di azioni proprie detenute dalla società;

Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.

## Articolo 12

### Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni di fusioni/scissioni

Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati *price sensitive* inerenti alle deliberazioni con le quali l'organo amministrativo esamina un'operazione di fusione o scissione.

Il testo del comunicato illustra almeno:

- descrizione delle società oggetto dell'operazione;
- finalità dell'operazione;
- descrizione sintetica delle modalità, dei termini e della tempistica dell'operazione, fra cui almeno lo stadio al quale si trova l'operazione (approvazione preliminare dei rapporti di concambio o approvazione del progetto di fusione/scissione), il rapporto di concambio, l'eventuale diritto di recesso spettante agli azionisti;
- eventuale impatto dell'operazione sulla composizione dell'azionariato della società;
- l'eventuale *lock-up* sulle azioni emesse al servizio della fusione/scissione ovvero sulle azioni già detenute dai soci dell'incorporante;
- eventuali condizioni sospensive o risolutive cui è sottoposta l'operazione;
- indicazione delle eventuali ristrutturazioni o riorganizzazioni previste successivamente all'operazione;
- nel caso in cui l'operazione sia conclusa con parte correlata, così come definita dalla comunicazione DEM/2064231 del 30.9.2002, l'indicazione della controparte dell'operazione e gli eventuali rapporti con la società oggetto dell'operazione; l'esistenza di valutazioni di esperti indipendenti; l'indicazione del ricorrere delle condizioni previste dall'art. 71-bis del Regolamento Emittenti Consob ai fini della applicazione del medesimo; ove nel comunicato non siano forniti gli elementi informativi previsti dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti Consob, precisazioni in merito alla presumibile tempistica per la messa a disposizione del documento informativo previsto dall'art. 71-bis.

Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.